

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Le scelte del legislatore

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1742074> since 2020-06-22T13:50:02Z

Publisher:

Antigone Edizioni

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.



(Article begins on next page)

IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS



.....
XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione
.....





IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

XVI RAPPORTO DI ANTIGONE SULLE CONDIZIONI DETENTIVE

[A questo link è possibile consultare tutti i dati presenti nel rapporto](#)

© Tutte le fotografie contenute nel testo sono state scattate nella Casa Circondariale di Siena
e sono di proprietà di [Alessio Duranti](#)

© 2020 - [Associazione Antigone](#) - Via Monti di Pietralata 16 - 00157 - Roma - tel. +39 06.4511304

fax +39 06.62275849 - segreteria@antigone.it

© Graphic design: Carolina Antonucci

ISBN: 978-88-98688-31-9



INDICE

Prefazione. La Concessione del Telefono	7
1. Il carcere prima del Covid	9
Numeri	11
Europa	15
Stranieri	19
Donne e bambini	22
Minori	25
Salute	27
Marginalità	29
Lavoro e Formazione	33
Il suicidio in carcere	36
Personale	39
Costi	43
Misure alternative	47
Reati	50
2. Il carcere trasformato	54
2.1 I fatti e i numeri	55
I numeri dell'emergenza	57
Le proteste	63
Il caso Modena	65
I morti e la questione dipendenze	69
Le violenze e la repressione	72
I braccialetti elettronici	75
La didattica a distanza in carcere tra vincoli e opportunità	79
41-bis e Alta sicurezza	83
Le REMS e la salute mentale	94
Le lettere dei familiari	97
2.2. Come si è affrontato il Covid-19. Chi ha fatto cosa	104
Le iniziative dell'amministrazione penitenziaria	106
Le scelte del legislatore	112

Le decisioni della magistratura in tema di carcere e Covid	118
Le notizie dai singoli istituti	123
Il lavoro del Garante Nazionale	125
Le iniziative degli organismi internazionali	126
Cosa è successo fuori dall'Italia	129
2.3. Antigone al tempo del Covid-19	133
Antigone nell'emergenza	135
Difensore civico	138
Contagiati dal buon senso. Le nostre proposte per il futuro	145
3. I nodi aperti	149
La notte della rivolta. Un racconto sul campo	151
La violenza	154
Covid e polizia penitenziaria	161
Una lettura psicologica delle rivolte di marzo	165
Il ruolo del difensore nella pandemia	168
Stare a casa. Per chi ce l'ha	171
Ripensare lo spazio carcerario	176
Di necessità virtù. La tecnologia entra in carcere	180
Chiuse fuori. Il racconto di due operatrici del carcere di Viterbo	183
Potere e aiuto ai tempi del coronavirus	187
La sospensione dei termini delle misure cautelari e l'istanza di celebrazione dell'udienza	190
La detenzione femminile	193
Sicurezza e fiducia al tempo dell'emergenza. Alcuni risultati di una ricerca online	198
Lombardia: l'epicentro del contagio	203
Friuli Venezia Giulia: le carceri ai confini del Paese	208
Toscana: criticità strutturali e nuove prospettive	211
Campania: cronaca dalle carceri precarie	215
Oltre la punta dell'iceberg. La filosofia punitiva più forte del virus	219
Ringraziamenti	225
Curatori e autori	227

Le scelte del legislatore

MICHELE MIRAVALLE

I mesi di febbraio e marzo 2020 passeranno alla storia del nostro Paese per molti motivi, comprese le scelte normative fatte dal Governo e dal Parlamento nel corso dell'emergenza sanitaria.

L'uso della "legislazione emergenziale", basata sul bisogno di intervenire in fretta - ricorrendo alla formula della "necessità e urgenza" - a costo di mettere sotto pressione le garanzie costituzionali e la divisione dei poteri, è oggetto di ampia discussione tra i costituzionalisti e gli scienziati della politica. E lo sarà ancora a lungo.

Anche il dibattito sull'opportunità di inquadrare queste scelte "emergenziali" nella cornice teorica dello "stato di eccezione" è cominciato fin dalla registrazione in Italia dei primi casi di contagio. Già a fine febbraio infatti, in un [contestato e controverso editoriale su Il Manifesto](#), Giorgio Agamben, padre della Teoria sullo Stato di Eccezione, inquadrava, senza farsi sfiorare dal dubbio, le scelte normative relative alle limitazioni della mobilità, al blocco dei servizi educativi e alla chiusura degli uffici pubblici come norme draconiane e ingiustificate, se non, appunto, considerandole "eccezione". Agamben parlava di ingiustificata sospensione della democrazia, paragonabile alle norme adottate da vari Paesi in seguito ad attentati terroristici. Con il senno del poi, sapendo che il Covid-19 ha mietuto oltre trentamila morti, ha fatto sfiorare il collasso al Sistema sanitario nazionale e non era affatto una "semplice influenza", quella analisi appare quanto mai improvvida.

Altri studiosi, con diverse sfumature, l'avevano da subito criticata. Chi in maniera vigorosa, come [Davide Grasso su Minima&Moralia](#), chi lasciando qualche margine di apprezzamento, come [Giovanni Pizza sulla rivista online Treccani](#).

Tuttavia occorrerà riflettere se i termini "emergenza" e "eccezione" siano sovrapponibili, se la politica ha davvero abdicato alla scienza le scelte normative, se la "paura" diffusa (in questo caso, la paura del virus) è in grado da sola di "far accettare" rinunce a diritti e abitudini di vita consolidate nella società contemporanea (su tutti, il diritto alla libera circolazione).

L'arcipelago penitenziario è abituato al caos

Ma qui non interessa analizzare l'opportunità - e la legittimità - della scelta delle fonti e degli strumenti normativi (decreti-legge, dpcm, regolamenti, semplici raccomandazioni), ma vogliamo focalizzare l'attenzione su quali siano state le strade intraprese dal legislatore in tema di politiche penitenziarie ai tempi del coronavirus

D'altronde l'arcipelago penitenziario è molto abituato ad uno stravolgimento sistematico della piramide delle fonti del diritto.

Alcuni cambiamenti salienti sono avvenuti non per volontà del legislatore, ma perché "imposti" da decisioni di corti nazionali o sovranazionali. Tre sono gli esempi paradigmatici di questa tendenza (ma potrebbero aggiungersene altri): l'intricata questione dell'ergastolo ostativo, le significative fluttuazioni dei numeri della popolazione detenuta, il superamento di istituzioni totali quali gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Nel primo caso (l'ergastolo ostativo) a risanare i tentennamenti del legislatore in tema di preclusione e automatismi nell'ottenere permessi premio ha pensato la Corte Costituzionale (sentenza n. 253/2019). Il più significativo calo della popolazione detenuta nell'ultimo decennio, con conseguente (quasi) azzeramento del sovraffollamento (seppur circoscritto a pochi mesi), è avvenuto come conseguenza della sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani *et al* c. Italia). Il tortuoso iter di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari è fatto risalire al 2003 (sentenza Corte Cost. n. 253/2003).

In carcere poi, fonti primarie (leggi e atti aventi forza di legge) hanno spesso e volentieri avuto meno "efficacia normativa"¹⁵ rispetto a fonti secondarie (i regolamenti) o addirittura terziarie (le famose circolari dell'Amministrazione penitenziaria o addirittura gli ordini di servizio dei singoli direttori penitenziari).

La (cattiva) abitudine del sistema penitenziario italiano è storicamente quella di assumere decisioni anche molto rilevanti in tema di diritti delle persone detenute, senza "scomodare" la legge. Basta contare quante volte l'Ordinamento penitenziario, la legge che "governa" il carcere, è stata modificata dal giorno della sua entrata in vigore nel 1975. Bastano le dita di una mano, eppure il carcere dal 1975 ad oggi è cambiato radicalmente. Nella sua composizione (etnica e religiosa in particolare), nelle sue "richieste" di diritti (si pensi al diritto di culto o all'affettività) e nei suoi rapporti con la società libera (una società sempre più tecnologica, digitale ed informatizzata).

Entrambe queste tendenze non sono cambiate con l'emergenza Covid-19: le decisioni della magistratura di cognizione e di sorveglianza più che le scelte del legislatore hanno contribuito in maniera decisa al drastico calo della popolazione detenuta, analizzato nel capitolo 2.1 di questo Rapporto e gli strumenti con cui i singoli istituti si sono riorganizzati per contenere il contagio sono stati spesso decisi in "periferia" (da singoli direttori e provveditori), con linee di indirizzo piuttosto generiche date dalla normativa nazionale.

¹⁵ Il riferimento non è qui agli aspetti formali, laddove evidentemente le fonti primarie "sovrastano" quelle secondarie anche nel diritto penitenziario, ma alla capacità sostanziale di produrre cambiamenti e orientare i comportamenti di chi abita il carcere (detenuti e operatori).

Gli interventi normativi

Ma dunque cosa ha fatto il legislatore in tema carcere?

Dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitario avvenuta il 23 febbraio 2020 con d.l. n. 6/2020 durante l'intera Fase 1 dell'emergenza, si contano 6 interventi legislativi, 4 tramite decreto-legge e 2 con Dpcm.

In ordine cronologico:

- L'8 marzo 2020 sono adottati due provvedimenti, il [D.L. 8 marzo 2020, n. 11 \(art. 2, commi 7 e 8\)](#): "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" e il [D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11 \(art. 2, lettera u\)](#) (poi aggiornato e esteso nel tempo dal [D.P.C.M. 26 aprile 2020 \(art. 1, lettera y\)](#)).

Sono due decreti che "plasmano" immediatamente le politiche penitenziarie in tema coronavirus e restituiscono la *ratio* che il legislatore userà nell'affrontare l'emergenza: "isolare" le carceri e ridurre al minimo l'entrata-uscita delle persone dagli istituti penitenziari. Si bloccano dunque in tutta Italia i colloqui in presenza con i famigliari (un flusso importante di persone che ogni giorno entrava in carcere); fino ad allora la sospensione aveva riguardato solo le "zone rosse" ed era stata decisa con una "semplice" circolare. Si sospende anche la partecipazione fisica dei detenuti alle udienze, sostituita con quella da remoto, si "raccomanda" di limitare i permessi e le uscite delle persone detenute, si dispone l'isolamento di tutti i "nuovi giunti" se sintomatici.

La comunicazione delle disposizioni dei due decreti ai destinatari, detenuti e famigliari, non è ottimale. C'è confusione e paura, in particolare sull'impossibilità di vedere i famigliari per lungo tempo. Tablet e smartphone per effettuare i colloqui virtuali non sono ancora operativi. Molta di quella tensione sfocerà nelle proteste, anche violente, del 8 e 9 marzo.

- Il 17 marzo 2020, dopo lunghe trattative viene pubblicato il decreto *Cura-Italia*, [D.L. 17 marzo 2020, n. 18 \(art. 123 e 124\)](#). Al carcere si dedicano solo due articoli, ma molto significativi, perché sono il frutto di una mediazione tra opposte visioni sulla questione penitenziaria. Il dato di partenza è che in un carcere sovraffollato è impossibile fermare un eventuale contagio (al 29 febbraio, in Italia erano 61.230 le persone detenute a fronte di una capienza di 50.931 posti, con un sovraffollamento di poco inferiore al 120%). In queste condizioni il *distanziamento sociale* è impraticabile, sostituito dall'*avvicinamento forzato*. Non si può mettere un metro di distanza tra un corpo e l'altro, non si possono indossare mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (banalmente perché non ce ne sono abbastanza). L'eventuale isolamento delle persone contagiate è possibile solo per

pochi. Il pericolo è trasformare i luoghi di detenzione in lazzaretti manzoniani, mettendo consapevolmente a rischio la vita di chi li abita (persone detenute, ma anche poliziotti penitenziari, operatori sanitari, educatori e direttori) e dei loro familiari.

Il legislatore esclude categoricamente ogni intervento clemenziale (indulto o amnistia), che oltretutto avrebbe richiesto tempi lunghi di approvazione, e si limita a prevedere un "allargamento" della detenzione domiciliare già prevista dalla l. 1999/2010. Un "allargamento" che riguarda esclusivamente i detenuti con condanna definitiva e esclude i soggetti che già non rientravano nella l. 99/2010:

a) i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia) e 612-bis (stalking) del codice penale. Si tratta di soggetti che già normalmente non accedono ai benefici e alle misure alternative, a causa della "gravità" del loro reato;

b) i delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza e dunque i soggetti con una pluri-recidivanza e, in generale, con una corposa biografia criminale;

c) i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. Si tratta di soggetti che, se tornassero al proprio domicilio, potrebbero avere continui contatti con le persone offese del reato. Si tratta di una preclusione che pone l'accento sulla tutela delle persone offese.

A queste tre ipotesi, il nuovo decreto aggiunge due preclusioni di carattere disciplinare, molto problematiche. Il messaggio "moralizzatore" che il Governo intende lanciare è evidente e segue il principio che può accedere alla detenzione domiciliare solo il detenuto "disciplinato", che abbia tenuto un comportamento corretto durante la sua detenzione. Un messaggio quasi pedagogico, che tuttavia rischia di allontanare il decreto dal modello garantista. Non va dimenticato infatti che i presupposti del decreto riguardano l'emergenza sanitaria e la tutela della salute delle persone detenute, e non la loro disciplina. Rimarranno dunque esclusi dalla possibilità di ottenere la detenzione domiciliare:

a) Tutti coloro che hanno ricevuto, nell'ultimo anno, un provvedimento disciplinare a seguito delle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 (partecipazione a disordini o a sommosse), 19 (promozione di disordini o di sommosse), 20 (evasione) e 21 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori) del Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, Dpr 30 giugno 2000, n. 230. Non conta la gravità in concreto dell'infrazione e la severità del provvedimento disciplinare applicato, queste persone non potranno accedere alla misura alternativa, anche se possiedono tutti gli altri requisiti. Vero che rispetto alle prime bozze circolate del decreto, la lista di violazioni

disciplinari preclusive è stata sfoltita, ma rimane il problema di non consentire una valutazione in concreto caso per caso.

b) I *“detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del dpr 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020”*. Qui il riferimento esplicito è alle rivolte dell’8 e 9 marzo e la *“mano dura”* del Governo che vuole enfatizzare la volontà punitiva nei confronti dei partecipanti alle rivolte è ancor più evidente, ma è molto problematica in fatto di garanzie. Per essere esclusi dalla misura alternativa basta infatti il semplice *“rapporto disciplinare”* che è un atto unilaterale con cui l’amministrazione contesta un’infrazione disciplinare alla persona detenuta, senza contraddittorio né possibilità di difesa da parte della stessa, solitamente redatto dalla Polizia penitenziaria. Insomma, volendo fare un paragone con il processo penale, il *“rapporto disciplinare”* equivale alla denuncia o alla querela. Al *“rapporto”* seguirà un procedimento disciplinare e, eventualmente, un provvedimento. La formulazione del decreto non distingue il tipo di coinvolgimento nella rivolta. Ove sono state interessate intere sezioni o addirittura interi istituti, il rischio di *“generalizzare”* e di dar peso a rapporti disciplinari seriali è concreto. Essendo state le rivolte eterogenee tra loro, sarà difficile distinguere tra quelle violente e quelle non violente.

Rispetto alla legge del 2010 vengono invece omessi i riferimenti alla *“concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti”*. Dunque il magistrato di sorveglianza non dovrà più fare alcuna valutazione in tal senso, snellendo molto l’attività istruttoria e limitando il suo potere discrezionale.

Il secondo intervento di cui all’art. 124 del decreto *Cura-Italia*, di ancor minore impatto del primo, riguarda i permessi premio per i detenuti in semilibertà, da oggi concedibili, senza limiti, fino al 30 giugno 2020. Lo scopo è fare in modo che chi di giorno esce dal carcere in semilibertà per lavorare non ci debba tornare la sera, con i rischi di contagio che la cosa comporta, e possa invece restare la notte a casa fino al 30 giugno.

- L’ultima coppia di decreti-legge è invece la conseguenza delle vigorose polemiche sulla concessione della detenzione domiciliari a persone detenute *“pericolose”* e accusate o condannate di reati di mafia. Abbiamo ampiamente affrontato la questione nel capitolo 2.1 di questo Rapporto, a cui rimandiamo. Si tratta del [D.L. 30 aprile 2020, n. 28 \(art. 2\) recante ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario](#) e del [D.L. 10 maggio 2020, n. 29 ecante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena](#) che hanno *“aggravato”* la procedura con cui concedere la detenzione domiciliare alle persone appartenenti alla criminalità organizzata e *“impongono”* una revisione delle condizioni di salute della persona in detenzione domiciliare ogni 15 giorni.

In conclusione possiamo affermare che dal punto di vista normativo l'emergenza coronavirus non ha scalfito i sostenitori della funzione retributiva della pena, anche in presenza di un pericolo per la salute. Dall'analisi dei decreti traspare l'urgenza del legislatore di non apparire troppo permissivo nei confronti della popolazione detenuta, per quanto in presenza di gravi rischi sanitari.

Ma i numeri e il drastico calo della popolazione detenuta dimostrano, ancora una volta, che le disposizioni legislative formali sono solo uno dei fattori che influisce sui flussi penitenziari, probabilmente neanche il principale. Anche a legge sostanzialmente invariata, la popolazione detenuta può aumentare o diminuire, come in questi ultimi mesi. E la realtà si conferma più complessa della narrazione, troppo spesso semplificata, strumentale, sincopata proposta dai media e dai decisori politici.

CURATORI E AUTORI

Michele MIRAVALLE: Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione, assegnista di ricerca all'Università di Torino- Dipartimento di Giurisprudenza.

Perla Arianna ALLEGRI: Ricercatrice del LABDIF - Laboratorio sui Diritti Fondamentali, Collegio Carlo Alberto, Torino ed osservatrice di Antigone per il Piemonte.

Chiara BABETTO: Osservatrice per la Toscana, collabora con diverse realtà attive a livello locale e nazionale sui temi dei diritti, della devianza e del carcere.

Donato BARBATO: Avvocato del foro di Nola. Antigone Campania.

Federica BRIOSCHI: Laureata in Diritti Umani all'Università di Vienna con una tesi sull'isolamento carcerario, dal 2017 lavora come ricercatrice ad Antigone.

Francesca CANTONE: Laureata in Giurisprudenza all'Università di Roma Tre con tesi sperimentale sulla radicalizzazione delle carceri.

Carlotta CHERCHI: Avvocato del Foro di Milano e dottoressa di ricerca in diritto penale e criminologia presso le Università di Sassari e Bologna. Osservatrice di Antigone per la Lombardia.

Elia DE CARO: Avvocato del foro di Bologna, è responsabile del Difensore Civico di Antigone e presidente di Antigone Emilia Romagna.

Giulia FABINI: Assegnista di ricerca al Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Bologna e osservatrice di Antigone per l'Emilia-Romagna.

Simona FILIPPI: Avvocato del Foro di Roma, è responsabile delle Attività legali di Antigone.

Joli GHIBAUDI: Operatrice sanitaria e sociale, ha lavorato per anni al Gruppo Abele, è osservatrice di Antigone per il Piemonte.

Patrizio GONNELLA: Presidente di Antigone e ricercatore in Filosofia del diritto all'Università Roma Tre. Membro dello Observatory of national preventive mechanisms against torture.

Alessandro MACULAN: Dottore di ricerca in Scienze Sociali, Università degli studi di Padova. Osservatore di Antigone per il Triveneto.

Alessio SCANDURRA: Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione, e coordinatore European Observatory on Prison Conditions.

Carolina ANTONUCCI: Dottoranda in Studi politici a Sapienza, Università di Roma. Dal 2017 lavora come ricercatrice ad Antigone.

Hassan BASSI: Osservatore per il Lazio ed Abruzzo. Si occupa di carcere ed inserimento lavorativo. Autore su Fuoriluogo.it

Sara BAULI: Coordinatrice del settore detenzione di Arci Solidarietà Viterbo Onlus e Osservatrice Antigone per Lazio, Abruzzo e Molise.

Antonella CALCATERRA: Avvocato del foro di Milano, osservatrice di Antigone per la Lombardia.

Stefano CECCONI: Coordinatore Osservatorio sul superamento OPG e sulle REMS, Direttore RPS La Rivista delle Politiche Sociali.

Laura CRESCENTINI: Operatrice sociale di Arci Solidarietà Viterbo Onlus - settore detenzione e Osservatrice Antigone per Lazio, Abruzzo e Molise.

Dario DI CECCA: Dottore di ricerca in Diritto europeo su base storico-comparatistica all'Università Roma Tre. Avvocato, si occupa principalmente di diritto penale, penitenziario e dell'immigrazione.


Francesca FANTI: Laureata in Sociologia e Scienze Criminologiche all'Università di Bologna e osservatrice Antigone per la Toscana.

Mariachiara GENTILE: Avvocato del foro di Bologna, osservatrice di Antigone per l'Emilia Romagna.

Ilaria GIUGNI: Dottoranda di ricerca in Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Antigone Campania.

Jessica LORENZON: Dottoranda all'Università di Padova, studia il processo di reinserimento dei/le ex-detentuti/e. Osservatrice di Antigone per il Triveneto.

Susanna MARIETTI: Coordinatrice nazionale di Antigone, coordina anche l'Osservatorio sulle carceri minorili.



Antonietta MAZZETTE: Professoressa di Sociologia urbana Università di Sassari e responsabile scientifica di Oscrim.

Beppe MOSCONI: Già professore di sociologia del diritto all'Università di Padova, presidente di Antigone Veneto.

Claudio PATERNITI MARTELLO: Ricercatore ad Antigone. Si è laureato all'*Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* di Parigi, dove si è occupato di detenzione penale e amministrativa.

Maddalena RODELLI: Assegnista di ricerca in Psicologia Sociale presso l'Università degli studi di Padova. Osservatrice per Antigone Veneto.

Clementina SALVI: Laureata in Giurisprudenza all'Università di Roma Tre, LLM in Criminal Justice presso la Queen Mary University of London.

Gennaro SANTORO: Avvocato del Foro di Roma, componente direttivo Antigone e consulente legale della Cild. Si occupa principalmente di diritto penale e dell'immigrazione.

Luca STERCHELE: Assegnista di ricerca in Sociologia all'Università di Padova e osservatore di Antigone per l'Emilia-Romagna..

Carlotta VIGNALI: Dottoranda in sociologia all'Università di Pisa, studia la multietnicità in carcere. Osservatrice di Antigone per la Toscana.

Alessandro MONACELLI: Laureato in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma. Collabora con il Difensore Civico e con lo Sportello per i Diritti della Casa Circondariale di Roma-Rebibbia.

Sonia PAONE: Ricercatrice in sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Pisa. Osservatrice Antigone per la Toscana.

Daniele PULINO: Componente dell'equipe di Oscrim, assegnista di ricerca in Sociologia dell'Ambiente e del Territorio, Università di Sassari, osservatore di Antigone per la Sardegna.

Luigi ROMANO: Presidente di Antigone Campania, Avvocato e dottore di ricerca in Storia del diritto romano presso l'Università di Napoli Federico II.

Francesca SANTIN: Assistente sociale ed educatore, presidente di Antigone Friuli Venezia Giulia.

Sara SPANU: Assegnista di ricerca in Sociologia dell'Ambiente e del Territorio, Università di Milano Bicocca, componente dell'equipe di Oscrim.

Valeria VERDOLINI: Ricercatrice in sociologia all'Università di Milano-Bicocca, presidente di Antigone Lombardia.

Francesco VOLPI: Avvocato del Foro di Firenze, osservatore di Antigone per la Toscana.

SI RINGRAZIA



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Legance
AVVOCATI ASSOCIATI



Direzione generale
giustizia e consumatori
dell'Unione europea

SEGUI ANTIGONE



© 2020 - [Associazione Antigone](#) - Via Monti di Pietralata 16 - 00157 - Roma - tel. +39 06.4511304 -

fax +39 06.62275849 - segreteria@antigone.it

ISBN: 978-88-98688-31-9